

**REGOLAMENTO
COMUNALE
TASSA E
OCCUPAZIONE SPAZI
ED
AREE PUBBLICHE**

VALIDO DAL 01/01/2004

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA
TASSA**

Approvato con Delibera di comunale n°41 del 19/12/2003

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 1 | Oggetto del regolamento |
| Articolo 2 | Modalità di svolgimento del servizio |
| Articolo 3 | Soggetto attivo e soggetti passivi |
| Articolo 4 | Oggetto della tassa |
| Articolo 5 | Occupazioni permanenti e temporanee |
| Articolo 6 | Mestieri girovaghi e mestieri artistici |
| Articolo 7 | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante |
| Articolo 8 | Autorizzazione ai lavori |
| Articolo 9 | Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc. |
| Articolo 10 | Occupazioni con tende e tendoni |
| Articolo 11 | Classificazione del comune |
| Articolo 12 | Concessione o autorizzazione comunale |
| Articolo 13 | Occupazione d'urgenza |
| Articolo 14 | Autorizzazione |
| Articolo 15 | Esposizione di merce |
| Articolo 16 | Obblighi del concessionario |
| Articolo 17 | Pagamento della tassa |
| Articolo 18 | Passi carrabili |
| Articolo 19 | Distributori di carburante |
| Articolo 20 | Distributori di tabacchi |
| Articolo 21 | Decadenza della concessione o dell'autorizzazione |
| Articolo 22 | Revoca della concessione o dell'autorizzazione |
| Articolo 23 | Rinnovo |
| Articolo 24 | Occupazione temporanea – graduazione in base alla durata |
| Articolo 25 | Esenzioni della tassa |
| Articolo 26 | Sanzioni |
| Articolo 27 | Entrata in vigore del regolamento |

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di classe V

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo secondo del D.Lgs. 507/1993, così come previsto dall'art. 4 comma 1 del detto D.Lgs.

ART. 2 MODALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sarà gestito in forma diretta dal Comune, avvalendosi del personale in servizio presso l'Ufficio Tributi e l'Ufficio di polizia municipale.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 4 OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei borghi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile e le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle realizzate con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di Concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali, risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono invece escluse dall'applicazione della tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

ART. 5

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate, con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di essa.

Le occupazioni temporanee di soprassuolo o sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere o altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono calcolate cumulativamente con arrotondamenti al metro quadrato.

Per le occupazioni realizzate mediante installazioni di giochi, attrazioni, e divertimenti dello spettacolo viaggiante (luna park) le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, in ragione del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati, e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente mille metri quadrati.

ART. 6

MESTIERI GIROVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 7

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 8

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 9

OCCUPAZIONI CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore .

ART. 10

OCCUPAZIONI CON TENDE E TENDONI

Per collocare tende, tendoni, e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe o dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale.
Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 11

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente capo il Comune di Filattiera, è assegnato alla V° classe.

ART. 12

CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE COMUNALE - MODALITA' PER LA RICHIESTA E CRITERI PER IL RILASCIO

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato; l'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio Tributi, (e contestuale pagamento della tassa) da darsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della strada e per le prescrizioni del caso. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee che non necessitano l'intervento della Polizia Municipale. La domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione, indirizzata al Ufficio Tributi, dovrà contenere:

- a) estremi anagrafici del richiedente, residenza o domicilio legale con recapito (anche telefonico), codice fiscale;
- b) fondamento e scopo della richiesta, (es. esercizio dell'attività edilizia, del commercio, arte o professione, impianti di spettacoli, giochi o trattenimenti, ecc.);
- c) l'esatto periodo di occupazione;
- d) dichiarazione da parte del richiedente ad attenersi al presente regolamento;
- e) firma del richiedente;

ART. 13

OCCUPAZIONE D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il normale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Tributi via fax o con telegramma. L'Ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento.

ART. 14

ESPOSIZIONE DI MERCE

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

ART. 15

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

ART. 17

PAGAMENTO DELLA TASSA

Il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale fornito dal Comune.

Per le occupazioni temporanee di breve durata l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

L'Ufficio Tributi del Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per ogni anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le occupazioni di suolo comunale le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale tra l'importo minimo e massimo stabilito dalla legge.

ART. 17

PASSI CARRABILI

Per le occupazioni effettuate con passi carrabili la tariffa base sopra riportata è ridotta alla metà. A tal fine sono considerati tali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi (ad esempio per l'ingresso ad un cancello) ovvero, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie tassabile del passo è determinata moltiplicando la larghezza del medesimo, per la profondità sempre e soltanto di un metro lineare (cosiddetto, per l'appunto "convenzionale"). A seguito del versamento della tassa su passo carrabile, ed a richiesta dell'interessato, il Comune rilascia apposito cartello diretto a vietare la sosta nell'area antistante all'accesso.

ART. 18

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per le occupazioni effettuate in relazione all'impianto ed all'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi le tariffe sono anch'esse determinate annualmente e suddivise in zone:

CLASSE V
CENTRO ABITATO
ZONA LIMITROFA
FRAZIONI

La tassa deve essere applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo avente capacità non superiore a 3.000 litri. Qualora il serbatoio abbia una maggiore capacità, la tariffa applicata deve essere aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

Per i distributori di carburante che sono muniti di due o più serbatoi sotterranei, aventi differente capacità seppur raccordati tra loro, la tassa deve essere applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità ed eventualmente maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Qualora invece l'impianto di distribuzione di carburanti sia munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa deve essere applicata autonomamente per ciascuno di essi. La tassa è infine dovuta, nelle tariffe sopra determinate, solo per le occupazioni effettuate con colonnine montanti (sul suolo) e serbatoi (nel sottosuolo), nonché per l'occupazione del suolo effettuata mediante un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Nei confronti di tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative (ivi comprese le tettoie, chioschi e simili per le occupazioni che eccedono i 4 metri quadrati), la tassa è applicata applicando le tariffe analizzate per le occupazioni permanenti.

ART. 19

DISTRIBUTORI DI TABACCHI

Per le occupazioni effettuate mediante apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi la tassa è dovuta annualmente, secondo la tariffa determinata dal Comune seguendo i limiti massimi e minimi fissati dalla legge:

CLASSE V
CENTRO ABITATO
ZONA LIMITROFA
FRAZIONI

ART. 20
DECADENZA DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione o della autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori, o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

ART. 21
REVOCA DELLA CONCESSIONE O DELL'AUTORIZZAZIONE

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

ART. 22
RINNOVO

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

ART. 23
TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE - GRADUAZIONE IN BASE ALLA DURATA

Ai fini del disposto dell'art. 45 del 507/1993, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

| DURATA OCCUPAZIONE | MISURE DI RIFERIMENTO |
|-------------------------------|----------------------------|
| Fino a 12 ore | Riduzione del 10% |
| Oltre le 12 ore fino a 24 ore | Tariffa giornaliera intera |
| Fino a 14 giorni | Tariffa intera |
| Oltre i 14 giorni | Tariffa ridotta del 30% |

ART. 24

ESENZIONI DELLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative del tempo non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione, o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e senza contenere avvisi pubblicitari;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 25

SANZIONI

Per l'omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione pari al 30% di ciascun importo non versato.

Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di 51,65 Euro.

Per l'infedele denuncia si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono comunque ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta, si applica la sanzione da 51,65 Euro a 258,23 Euro.

Le sanzioni sono ridotte a $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie (60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento), interviene adesione del contribuente.

ART. 26 **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda le norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative in materia.

ART. 27 **PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 28 **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico Enti Locali approvato con legge n. 267/2000.